REGOLAMENTO IMBALLAGGI: soggetti coinvolti, adempimenti, scadenze

Alessandra Pellegrini

25 Novembre 2026

PROGRAMMA

ARGOMENTI:

- SINTESI DEL REGOLAMENTO E SCADENZE
- DEFINIZIONI: COS'E' IMBALLAGGIO, CHI E' IL «FABBRICANTE»
- REQUISITI DI SOSTENIBILITA' DEGLI IMBALLAGGI
- ADEMPIMENTI E OBBLIGHI
- LA DICHIARAZIONE DI CONFOMITA'

PPWR:
Inquadramento e scadenze

Il nuovo Regolamento

- **Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio,** sostituisce e abroga la Direttiva Imballaggi.
- si applica a **tutti** gli imballaggi, che dovranno:
  - ✓ rispettare i **requisiti di sostenibilità**
  - ✓ rispettare i **requisiti di etichettatura e informazione**
- **promuove il riutilizzo** degli imballaggi
- **vieta diverse tipologie** di imballaggi monouso
- prevede **obiettivi obbligatori di riutilizzo e di contenuto minimo di riciclato**
- punta alla **minimizzazione** degli imballaggi
- introduce nuovi e numerosi **adempimenti** a carico degli operatori



✓ Entrata in vigore: **11 febbraio 2025**

✓ Applicazione: **dal 12 agosto 2026** (***salvo diversa indicazione per gli specifici adempimenti***)

Ambito di applicazione (art. 2)



- ✓ **si applica a tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
- ✓ **lascia impregiudicate le disposizioni** della direttiva 2008/98/CE per quanto **riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi**, le prescrizioni normative dell'UE in materia di **imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto**.
- ✓ **qualora il PWWR confligga con la direttiva 2008/68/CE** (**trasporto interno di merci pericolose** su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne), **quest'ultima prevale**.

Libera circolazione (art. 4)



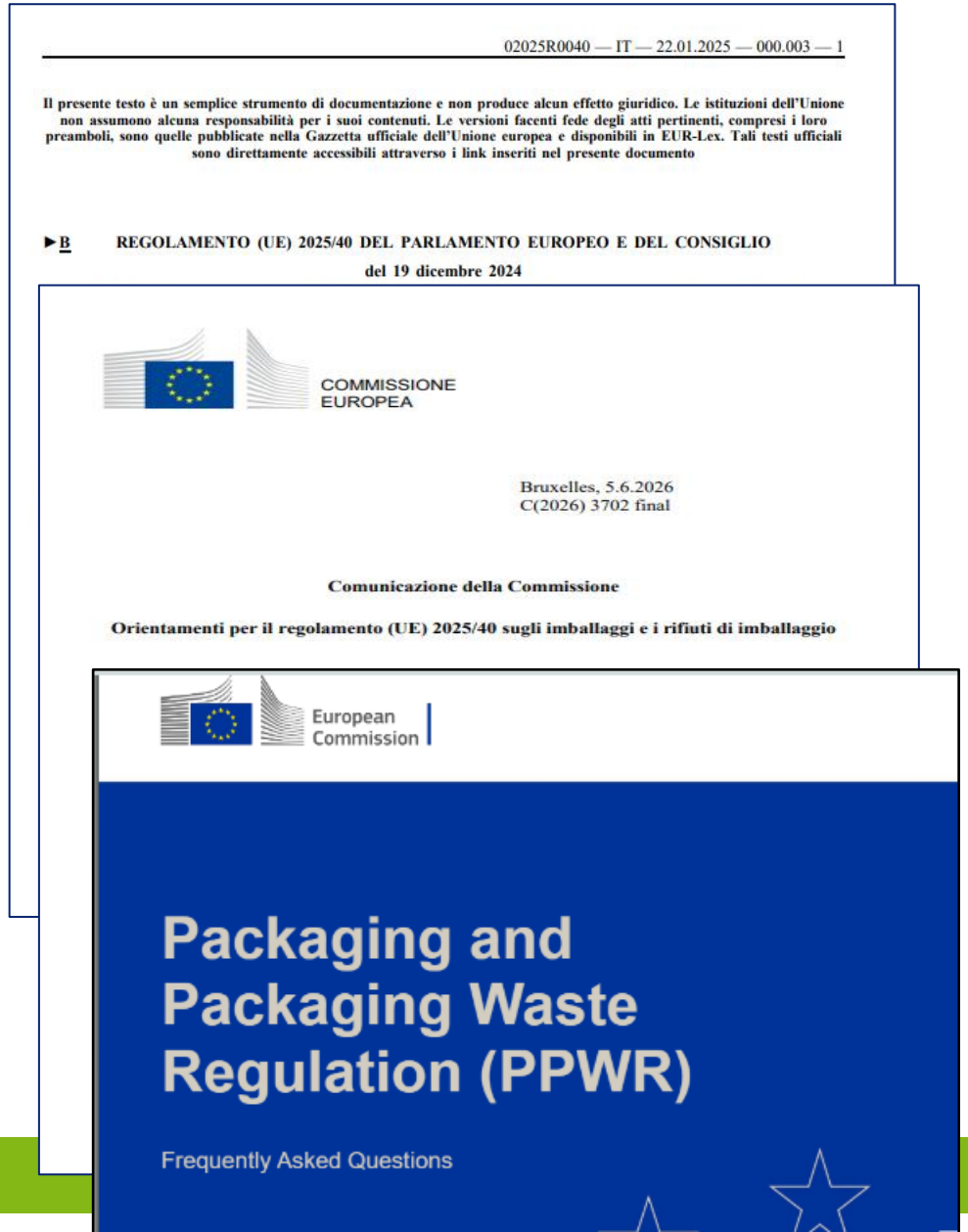
1. Gli imballaggi possono **essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi** al regolamento.

2. Gli SM non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli **articoli da 5 a 12**.

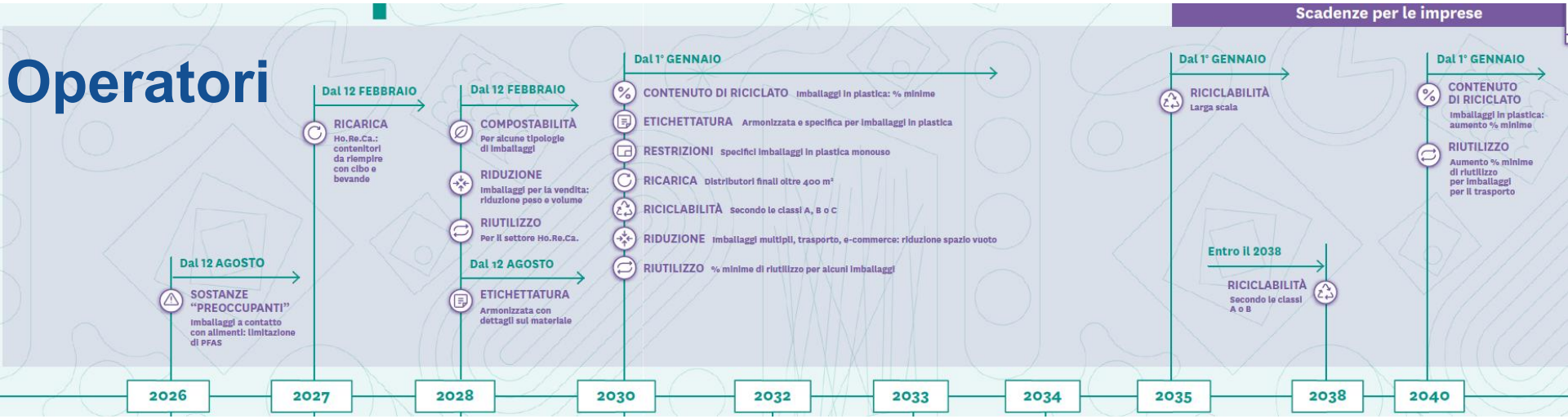
3. Qualora gli SM scelgano di mantenere o introdurre requisiti nazionali di sostenibilità o di informazione **supplementari** rispetto a quelli stabiliti dal regolamento, tali requisiti **non sono in conflitto** con quelli stabiliti dal regolamento e **gli SM non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi al regolamento per motivi di non conformità ai requisiti nazionali**.

Documenti utili

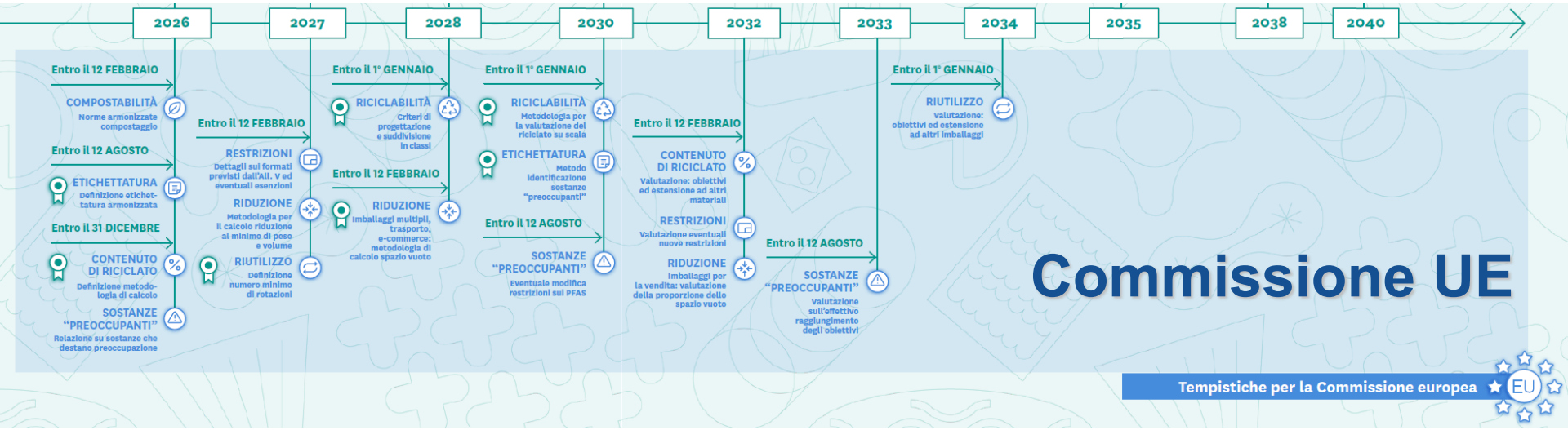
- Testo del Regolamento
- Documento di orientamento
- FAQ (2° ed. agosto 2026)
- Sito CONAI



PPWR: scadenze per gli Operatori



PPWR: scadenze per la Commissione UE



Definizioni e soggetti coinvolti

Cos’è un imballaggio? (art. 3)

(1) ‘**imballaggio**’ **articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato** da un operatore economico per contenere, **proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione** a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

a) **articolo** necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;

b) **componente ed elemento accessorio** di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;

c) **elemento accessorio** di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;

d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come "**imballaggio di servizio**";

e) **articolo usa e getta** venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;

f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

(ex) Imballaggi primari, secondari e terziari

(5) '**imballaggio per la vendita**' l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'***utilizzatore finale*** nel punto di vendita;



(6) '**imballaggio multiplo**' l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un **raggruppamento di un certo numero di unità di vendita**, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;



(7) '**imballaggio per il trasporto**' l'imballaggio concepito in modo da ***facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita***, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;



Cosa è e cosa non è imballaggio

Definizioni (art. 3)

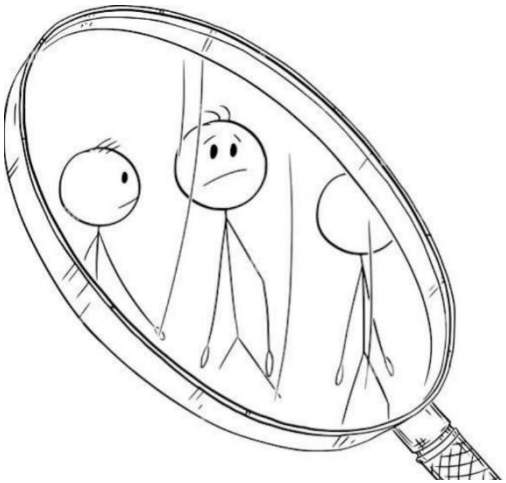
(49) "**imballaggio sensibile al contatto**" l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003(1) , (CE) n. 1935/2004(2), (CE) n. 767/2009(3), (CE) n. 2009/1223(4), (UE) 2017/745(5), (UE) 2017/746(6), (UE) 2019/4(7) e (UE) 2019/6(8) e dalle direttive 2001/83/CE(9) e 2008/68/CE(10)



(1) Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli **additivi destinati all'alimentazione animale**;
(2) Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i **materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
(3) Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei **mangimi**, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE;
(4) Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui **prodotti cosmetici**;
(5) Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai **dispositivi medici**, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
(6) Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai **dispositivi medico-diagnostici** in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE;
(7) Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE;
(8) Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai **medicinali veterinari** e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
(9) Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai **medicinali per uso umano**;
(10) Direttiva 2008/68/CE relativa al **trasporto interno di merci pericolose**.

Chi sono i soggetti coinvolti? (art. 3)

(12) **operatore economico:** il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;

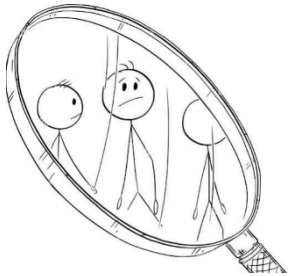


(13) **fabbricante:** la persona fisica o giuridica che **fabbrica imballaggi o prodotti imballati**, tuttavia:

a) fatta salva la lettera b), qualora **una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale,** indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per "fabbricante" si intende tale persona fisica o giuridica;

b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di **microimpresa** conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con "fabbricante" si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio;

Chi sono i soggetti coinvolti?



(15) **produttore**: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

a) il fabbricante, l'importatore o il distributore **è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta** dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, **sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili**; oppure

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio **prodotti imballati in imballaggi diversi** da quelli di cui alla lettera a); oppure

c) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, **direttamente ai consumatori**, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure

d) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, **direttamente degli utilizzatori** dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure

e) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro **e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore** come definito alle lettere a), b), c) o d)

Da «Utilizzatore» a «Fabbricante/Produttore»

D.Lgs. 152/2006
(Normativa Nazionale)

PRODUTTORI
Fornitori di materie prime e fabbricanti di imballaggi vuoti

UTILIZZATORI
Aziende che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con i propri prodotti

Ruoli distinti e separati nella catena di approvvigionamento

Regolamento UE 2025/40 (PPWR)

Regolamento UE 2025/40
(Nuova Impostazione)

FABBRICANTE (Manufacturer)
Include chi fa fabbricare/riempire imballaggi a proprio nome o marchio
(gli ex "Utilizzatori" diventano Fabbricanti)

NUOVI OBBLATIGHI

Conformità Imballaggi
Requisiti tecnici, riciclabilità, etichettatura, documentazione

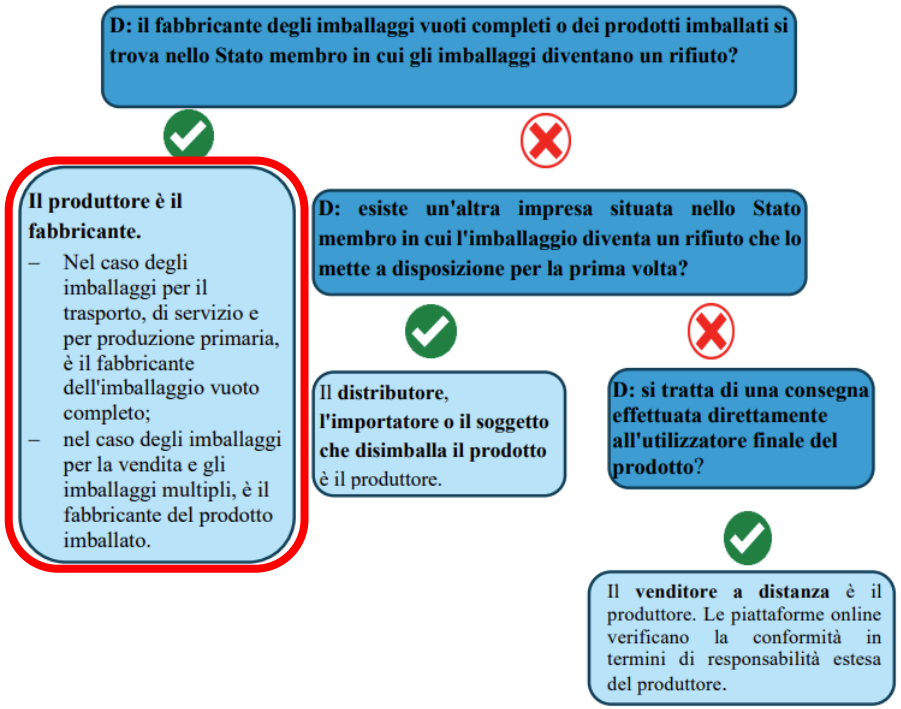
EPR e Obiettivi di Riciclo
Responsabilità Estesa del Produttore e target di riciclaggio

Indicazioni della Commissione europea

La Commissione UE ha elaborato una Comunicazione che fornisce orientamenti per l'applicazione del Regolamento e un documento di FAQ.
Uno dei temi affrontati è: **chi è il «Produttore»?**

Panoramica dei ruoli diversi di fabbricanti e produttori nel contesto del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

	Fabbricante	Produttore
Definizione	Fabbricanti di imballaggi o di prodotti imballati. In base a quanto precede, non si tratta della persona che fabbrica l'imballaggio, bensì della persona che "ordina e decide in merito alle specifiche di progettazione dell'imballaggio". Esenzione per i proprietari di marchi se si tratta di microimprese e la persona che fornisce l'imballaggio si trova nello stesso Stato membro.	Qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che metta a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro in cui detto soggetto è presente o li metta direttamente a disposizione di utilizzatori finali in un altro Stato membro.
Quantitativo	Un operatore economico a livello di UE.	L'operatore economico che mette a disposizione imballaggi per la prima volta sul territorio dello Stato membro in cui si prevede che l'imballaggio diventi un rifiuto.
Funzione	Garantisce la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura.	Finanzia la gestione dei rifiuti nello Stato membro in cui si prevede che gli imballaggi diventino rifiuti.



Requisiti di sostenibilità e altre disposizioni del PPWR

Requisiti di sostenibilità

- Art. 5: prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
- Art. 6: imballaggi riciclabili
- Art. 7: contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica
- Art. 8: materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
- Art. 9: imballaggi compostabili
- Art. 10: riduzione al minimo degli imballaggi
- Art. 11: imballaggi riutilizzabili



Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5)

Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo tale da **ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione (SoC – stessa definizione ESPR)** fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi *risultato* della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

Dal 12 agosto 2026:

- **per tutti gli imballaggi**, la somma dei livelli di concentrazione di **Pb, Cd, Hg e Cr VI** delle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio **non deve superare 100 mg/kg**
- **gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non devono contenere PFAS oltre certi valori soglia**.

Dimostrazione di conformità al requisito secondo **Allegato VII.**

La Commissione:

- monitora la presenza di SoC negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi,
- adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up,
- **entro il 31 dicembre 2026**, assistita dall'ECHA, elabora una **relazione sulla presenza di SoC negli imballaggi** e nei componenti degli imballaggi, per determinare in che misura incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o impattano sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le SoC presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente.

ESPR: definizione SoC

«sostanza che desta preoccupazione»: la sostanza che:

a) risponde ai criteri fissati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (**SVHC**);

b) figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti **classi di pericolo o categorie di pericolo**:

i) cancerogenicità, categorie 1 e 2;

ii) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;

iii) tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;

iv) interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2;

v) interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2;

vi) proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;

vii) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili; viii) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;

ix) sensibilizzazione della pelle, categoria 1;

x) pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4;

xi) pericoloso per lo strado di ozono; xii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;

xiii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;

c) è disciplinata nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021 (**POPs**); **o**

d) incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente

- Definizione molto ampia
- ECHA sta lavorando ad una lista di sostanze
- Relazione della Commissione UE attesa entro 31.12.26 (in ritardo!)

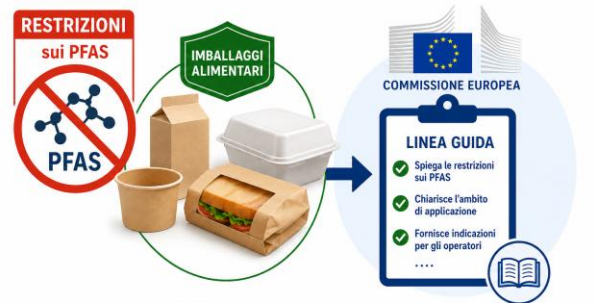
Approfondimento PFAS
(solo per gli imballaggi ad uso alimentare)

5. A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell'Unione:

a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché

Art. 5.5 del Regolamento



Esistono svariati protocolli e metodologie per sottoporre a prova la presenza di PFAS in diverse matrici, ma non esiste una metodologia armonizzata per le PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari a livello di UE. In tale contesto, si raccomanda il seguente approccio graduale, basato su capacità analitiche all'avanguardia e su una meta-analisi delle prove concernenti le PFAS delle matrici pertinenti, al fine di far rispettare i limiti relativi alle PFAS a decorrere dalla loro data di applicazione, ossia dal 12 agosto 2026:

1. quantificazione del fluoro totale (fase 1): se il fluoro totale è inferiore a 50 mg/kg([16]), il campione potrebbe essere considerato conforme;
2. se il fluoro totale è superiore a 50 mg/kg, si possono utilizzare metodi quali la pirolisi GC/MS per confermare se il fluoro è organico (PFAS) o inorganico nella fase 2. Se il fluoro organico è inferiore a 50 mg/kg, il campione potrebbe essere considerato conforme;
3. si raccomanda l'analisi diretta dei precursori ossidabili totali al fine di verificare il rispetto del limite di concentrazione pari a 25 µg/kg([17]) e 250 µg/kg nella fase 3.

Sulla base delle prove attualmente a disposizione della Commissione, tutti i campioni conformi alla prova 1 sono conformi anche alle prove 2 e 3.

Da Comunicazione della Commissione europea

Imballaggi riciclabili (art. 6)

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.

Gli imballaggi sono considerati riciclabili se soddisfano le seguenti condizioni:



a) **sono progettati per il riciclo dei materiali**, in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate per sostituire le materie prime primarie;

b) **quando diventano rifiuti, possono essere raccolti separatamente**, suddivisi in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e **riciclati su larga scala.**

centroReach

ARTICOLO 6 - REGOLAMENTO (UE) 2025/40 | CLASSI DI RICICLABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Valutazione del fabbricante per unità di imballaggio (in peso – vedi tabelle) e scadenze normative

3 Classi di Prestazione

Valutazione per unità in peso

- CLASSE A
- CLASSE B
- CLASSE C

Sotto Classe C / Non Conforme

18 mesi dopo atti secondari



Modulazione contributi finanziari EPR in base alle classi A, B, C (In Italia già applicato per plastica e carta)

Entro 01.01.2030

(o +24 mesi da entrata in vigore atto delegato)



Ammessi sul mercato solo imballaggi di classe A, B o C

Entro 01.01.2038



Ammessi solo imballaggi di classe A o B riciclabili «su scala»

Classe C

Dimostrazione di conformità al requisito secondo Allegato VII

Tabella 1

Elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo e non esaustivo)	Colore/ trasmittanza ottica
2	Carta/cartone	Imballaggi di carta o cartone	Scatole, vassoi, imballaggi multipli, imballaggi di carta flessibili (ad es. pellicole, fogli, sacchetti, coperchi, coni, involucri)	—
4	Metallo	Imballaggi in acciaio e compositi il cui componente principale è l'acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole, vassoi, fusti, tubi) in acciaio, inclusa la banda stagnata e l'acciaio inossidabile	—
8	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette, barattoli, tazze, vassoi e contenitori mono e multistrato, bombolette aerosol)	Trasparente incolore/colorato, opaco
9	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — flessibile	Pellicole	Naturale/colorato
10	Plastica	Polietilene (PE) — rigido	Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi	Naturale/colorato
18	Plastica	Altre plastiche flessibili, compresi materiali compositi — flessibile	Sacchetti, blister, imballaggi termoformati, imballaggi sottovuoto, imballaggi in atmosfera modificata/umidità modificata, compresi ad es. contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse, fogli estensibili	—
19	Plastica	Plastica biodegradabile (1) - rigido (ad es. acido poliattico (PLA), poli-β-idrossibutirrato (PHB)) e flessibile (ad es. acido poliattico (PLA))	Imballaggi rigidi e flessibili	—

Tabella 3

Classi di prestazione di riciclabilità

2030		2035			2038		
Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio)	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)	Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala	Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).

Tabella 4

Elenco non esaustivo dei parametri per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all'articolo 6

L'elenco che figura nella presente tabella è utilizzato come base per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4. I criteri di progettazione per il riciclaggio sono poi utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione di cui alla tabella 3. Inoltre, la valutazione di tali parametri di cui in tale elenco considera:

— la separabilità di qualsiasi componente dell'imballaggio, sia manualmente a opera dei consumatori che negli impianti di trattamento;

— l'efficienza dei processi di cernita e di riciclaggio, ad esempio la resa;

— l'evoluzione delle tecnologie di cernita e di riciclaggio (per far fronte all'eventualità in cui l'imballaggio non possa essere cernito oggi, ma potrebbe esserlo fra due anni); e

— la conservazione della funzionalità delle materie prime secondarie ai fini della sostituzione delle materie prime primarie.

La funzionalità dell'imballaggio, conferita dai seguenti parametri, deve essere presa in considerazione nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio.

Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio	Pertinenza del parametro
Additivi	Gli additivi si riferiscono spesso a sostanze aggiunte ai materiali per conferire loro proprietà specifiche. La presenza di additivi nei contenitori di imballaggio può portare a una cernita errata dei materiali di imballaggio durante il processo di cernita e contaminare le materie prime secondarie ottenute.

Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio	Pertinenza del parametro
Etichette	Il tasso di copertura delle etichette può incidere sull'efficienza del processo di cernita. Il materiale dell'etichetta e il tipo di colla/adesivo incidono altresì sulla qualità della materia prima secondaria.
Fascette	Il tasso di copertura della fascetta sul corpo principale dell'imballaggio incide sulle possibilità di cernita. Inoltre, l'uso di fascette può incidere sulla capacità di separarle dal corpo principale dell'imballaggio. Il materiale della fascetta può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio.
Chiusure e altri piccoli componenti dell'imballaggio	Le chiusure si riferiscono ai componenti utilizzati per chiudere o sigillare l'imballaggio. Esistono diversi tipi di chiusure, rigide o flessibili, ad esempio film di plastica termoretraibili a prova di manomissione, rivestimenti, tappi, coperchi, sigilli, valvole, ecc. Il materiale di cui sono costituite le chiusure può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio. Le chiusure che non sono fissate saldamente all'imballaggio possono aumentare la dispersione nell'ambiente dei rifiuti. I piccoli componenti dell'imballaggio fissati al corpo principale dell'imballaggio possono incidere sulla separabilità e sulla riciclabilità dell'imballaggio. Inoltre, i componenti possono quindi andare perduti nei processi di cernita e riciclaggio.

Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio	Pertinenza del parametro
Adesivi	Gli adesivi possono essere utilizzati in modo tale da poter essere facilmente separati durante il processo di riciclaggio o dall'utilizzatore finale, oppure in modo tale da non influire sull'efficienza dei processi di cernita e riciclaggio. La presenza di residui di adesivo sull'imballaggio può degradare la qualità (purezza) delle materie prime secondarie. Gli adesivi lavabili possono garantire la separazione dal corpo principale dell'imballaggio e l'assenza di residui di adesivo nella materia prima secondaria.
Colori	I colori sono sostanze che conferiscono colore al materiale di imballaggio. I materiali con una forte presenza di coloranti nella carta o nella plastica possono comportare problemi per la cernita e degradare la qualità delle materie prime secondarie.
Materiali di cui sono composti gli imballaggi	È preferibile l'uso di monomateriali o combinazioni di materiali che consentano una facile separazione e garantiscano un'elevata resa di materie prime secondarie.
Barriere/rivestimenti	Il materiale o la sostanza aggiunti per conferire proprietà di barriera (barriera) o una varietà di materiali applicati sulla superficie per conferire altre proprietà (rivestimento). La presenza di barriere o rivestimenti all'interno dell'imballaggio può renderne più difficile il riciclaggio. Sono preferibili combinazioni che garantiscano un'elevata resa di materie prime secondarie.

Imballaggi riciclabili (art. 6)

La Commissione UE dovrà adottare atti delegati/atti di esecuzione per stabilire:

- **entro il 01.01.2028 i criteri di progettazione** per il riciclo e le classi di prestazione di riciclabilità;
- **entro il 01.01.2030 la metodologia per la valutazione del «riciclato su scala»** e i meccanismi della catena di custodia per assicurare che l'imballaggio sia riciclato su scala

Esclusioni:



Farmaci ad uso umano e veterinario: «confezionamento primario» e «imballagio esterno» (solo nei casi in cui è necessario per preservare la qualità).



Dispositivi medici e diagnostici: imballaggi sensibili al contatto dei dispositivi medici e dei DM diagnostici in vitro.



Alimentazione per l'infanzia: imballaggi sensibili al contatto dei prodotti alimentari destinati all'infanzia.



Merci pericolose: imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose.

centroReach

ARTICOLO 7 - REGOLAMENTO (UE) 2025/40 | CONTENUTO MINIMO RICICLATO NELLA PLASTICA

Obiettivi al 01.01.2030 (o 3 anni dall'atto di esecuzione) e al 2040 | Media annua per impianto di produzione (rifiuti post-consumo)



Clear ed tray
(no bottlles)

(a) Imballaggi sensibili al contatto in PET (escluse bottiglie monouso per bevande)

2030: **30%** → 2040: **50%**



(b) Imballaggi sensibili al contatto in plastiche diverse dal PET (escluse bottiglie monouso)

2030: **10%** → 2040: **25%**



(c) Bottiglie di plastica monouso per bevande

2030: **30%** → **2040: 65%**



(d) Altri imballaggi di plastica (diversi da a, b, c)

2030: **35%** → **2040: 65%**

Calcolo effettuato su tutte le parti in plastica dell'imballaggio da rifiuti di plastica post-consumo, come media annua per impianto di produzione.

centroReach

ARTICOLO 7 - REGOLAMENTO (UE) 2025/40 | ESCLUSIONI DAL CONTENUTO MINIMO RICICLATO



Farmaci ad uso umano e veterinario: «confezionamento primario» e «imballaggio esterno» (solo se necessario per preservare la qualità).



Produzione di medicinali (umano e veterinario): imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario (solo se necessario per preservare la qualità).



Dispositivi medici: imballaggi di plastica sensibili al contatto per dispositivi medici, DM diagnostici in vitro, dispositivi per la ricerca e sperimentali.



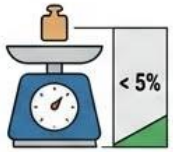
Prima infanzia e fini medici speciali: imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti/bevande destinati a lattanti e prima infanzia e alimenti a fini medici speciali.



Sicurezza alimentare (MOCA - Reg. 1935/2004): imballaggi a contatto con alimenti se il contenuto riciclato comporta rischi per la salute umana o non conformità.



Plastica compostabile: imballaggi di plastica compostabile.



Plastica < 5%: qualsiasi parte di plastica che rappresenta meno del 5% del peso totale dell'intera unità di imballaggio.



Merci pericolose: imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose.

Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8)

1. Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 *(RED)*

2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una **proposta legislativa** al fine di:

a. stabilire **prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica** negli imballaggi di plastica;
b. **fissare obiettivi per aumentare l'uso di materie prime a base biologica** negli imballaggi di plastica;
c. **introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7(1) e (2) *(contenuto minimo di riciclato)* utilizzando materie prime di plastica a base biologica** invece del contenuto riciclato ottenuto da rifiuti plastici post-consumo **nel caso in cui non siano disponibili adeguate tecnologie di riciclo per imballaggi a contatto con alimenti** conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2022/1616 *(materiali o oggetti in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)*;
d. **modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica**.

Imballaggi compostabili (art. 9)

Quando gli SM autorizzano la raccolta insieme ai rifiuti organici biodegradabili di rifiuti con analoghe proprietà di biodegradabilità e di compostabilità e sono disponibili adeguati sistemi di raccolta dei rifiuti e infrastrutture di trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, **gli SM possono imporre che i seguenti imballaggi siano** messi a disposizione sul mercato per la prima volta solo se **compostabili:**

a) «unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto» costituiti da materiali diversi dal metallo, borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;
b) imballaggi diversi da quelli della lettera (a) per i quali lo SM ha già richiesto che siano compostabili prima della data di applicazione del regolamento.

Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi in polimeri plastici biodegradabili e altri materiali biodegradabili, **sono progettati per il riciclaggio dei materiali,** conformemente all'art. 6, senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.
La conformità ai requisiti è dimostrata nelle informazioni tecniche relative all'imballaggio di cui all'**Allegato VII.**

Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10)

Entro il 01.01.2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo da **ridurne il peso e il volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità**, tenendo conto della forma e del materiale dell'imballaggio.

- Conformità ai criteri di prestazione dell'**Allegato IV:** «Metodologia per valutare la minimizzazione dell'imballaggio»

- Documentazione tecnica per dimostrare la conformità secondo l'**Allegato VII**

Parte B

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

a) la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;

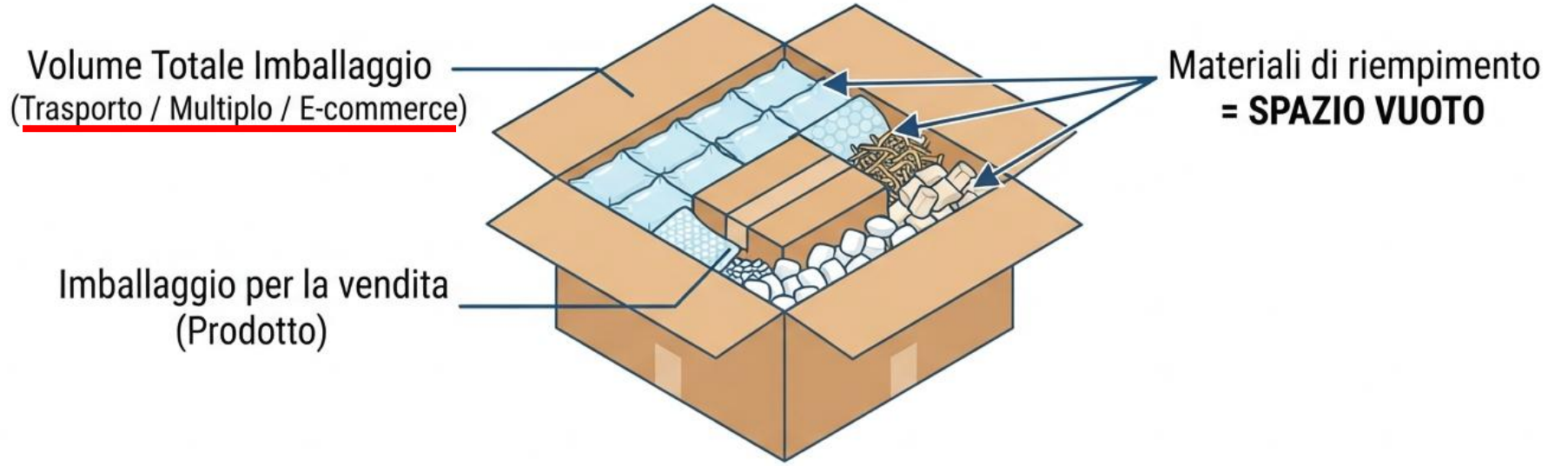
b) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte A, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;

c) i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).

centroReach

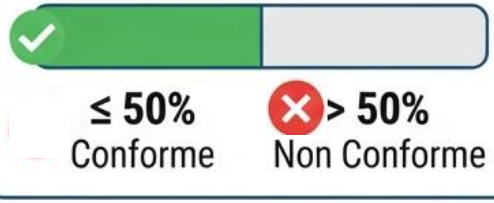
ARTICOLO 24 - REGOLAMENTO (UE) 2025/40 | LIMITE SPAZIO VUOTO: MAX 50%

Scadenza: 01.01.2030 (o 3 anni dall'atto di esecuzione)



(a) Spazio Vuoto = Volume Totale – Volume Imballaggio di Vendita

(b) Proporzione Spazio Vuoto = $\frac{\text{Spazio Vuoto}}{\text{Volume Totale}}$ **≤ 50%**

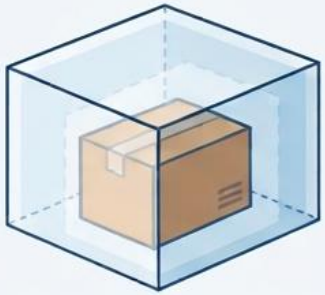


centroReach

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 – ART. 24: SPAZIO VUOTO NEGLI IMBALLAGGI PER LA VENDITA

Entro il **12 febbraio 2028**

1 OBBLIGO E CALCOLO



Volume interno totale **–** Volume del prodotto **=** **Spazio vuoto**

Ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio

2

CONSIDERATO SPAZIO VUOTO



Ritagli di carta



Cuscini d'aria



Bolle d'aria



Spugne e schiuma



Lana di legno



Polistirene / trucioli

NON CONSIDERATO SPAZIO VUOTO



Aria tra prodotti alimentari



Gas protettivi

3 ESENZIONI (Art. 24)



Imballaggi per commercio elettronico



Imballaggi riutilizzabili in un sistema di riutilizzo

⚠ Resta l'obbligo di minimizzazione secondo l'Art. 10

Imballaggi riutilizzabili (art. 11)

L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'**11 febbraio 2025**, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti:

a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere **riutilizzato più volte**;

b) è stato concepito e progettato per effettuare il **maggior numero possibile di rotazioni** in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

c) soddisfa i **requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene**;

d) può essere **svuotato o scaricato** senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;

e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;

f) può essere **ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B**, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;

g) consente **l'apposizione dell'etichettatura**, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;

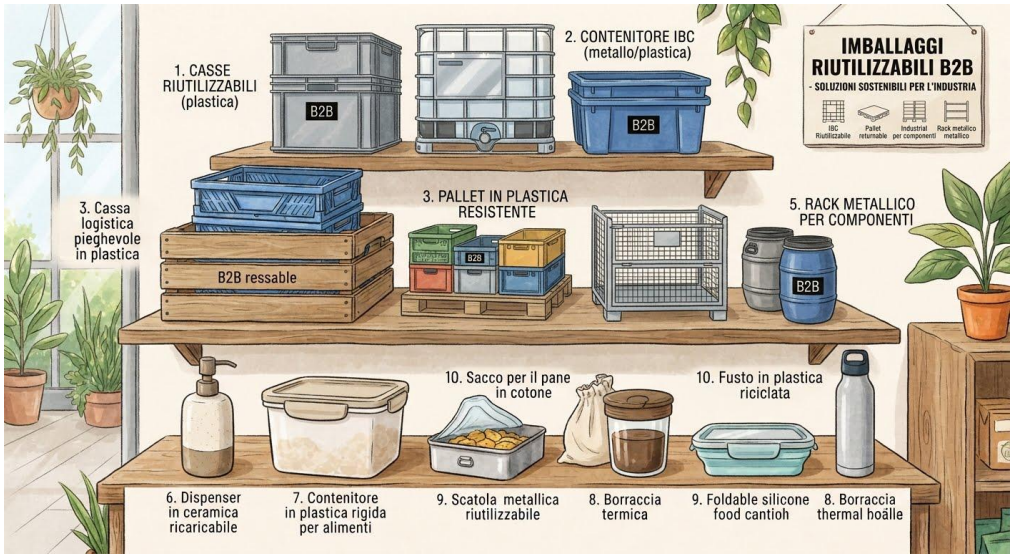
h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché

i) quando è **smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili.**

Imballaggi riutilizzabili (art. 11)

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato per stabilire un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili, per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.

La conformità dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.



Imballaggi riutilizzabili e sistemi per il riutilizzo

Art. 11: fissa i requisiti per gli **imballaggi riutilizzabili**.

Art. 26: fissa gli obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili.

Gli operatori economici che **mettono a disposizione per la prima volta** un imballaggio riutilizzabile nel territorio di uno Stato membro **garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo** di tale imballaggio, compreso un incentivo per garantirne la raccolta in tale Stato membro, che soddisfa i requisiti di cui all'**Allegato VI**.

La descrizione della conformità del sistema a tali requisiti è redatta nella **documentazione tecnica** sugli imballaggi riutilizzabili da fornire ai sensi dell'articolo 11(3). A tal fine, il «fabbricante» chiede le pertinenti conferme scritte dei partecipanti al sistema.

Art. 27: obbligo relativo ai **sistemi per il riutilizzo**.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili **devono garantire il ricondizionamento dell'imballaggio** in conformità all'**Allegato VI, parte B**.

Obiettivi di riutilizzo (art. 29)



Art. 29: fissa una serie di obiettivi di riutilizzo per diversi settori e formati di imballaggio.

Dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici che utilizzano **imballaggi** per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti nel territorio dell'Unione, anche tramite il commercio elettronico, sotto forma **di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili o «pallet wrapping» o cinghie** per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti (*) posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché **almeno il 40% in totale di tali imballaggi siano imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo**.

Dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il **70%** di tali imballaggi in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

«Deroghe» (= 100!):

- tra siti diversi nei quali l'operatore esercita la propria attività; o tra uno qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la propria attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata,
- tra operatori economici all'interno dello stesso Stato membro,

gli operatori economici devono garantire che tali imballaggi da trasporto siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. **(*)**

Esenzioni:

- per gli **imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose** (Dir. 2008/68/CE)
- per gli imballaggi **in formato flessibile**, utilizzati per il trasporto, **a diretto contatto** con alimenti e mangimi (Regolamento 178/2002) e ingredienti alimentari (Regolamento 1169/2011)
- per le **scatole di cartone**

(*) Novità sul pallet wrapping

La Decisione delegata (UE) 2026/429 esenta gli operatori economici che utilizzano “involucri di pallet” (pallet wrapping) e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del **100%** di tali formati di imballaggio:

- Esenzione dall’obbligo di riutilizzo al 100%, dal 1° gennaio 2030, per gli operatori economici che utilizzano tali imballaggi di trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti nel territorio dell’Unione europea **tra diversi siti in cui l’operatore** svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l’operatore svolge la sua attività **e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata**;

- Esenzione dall’obbligo di riutilizzo al 100%, dal 1° gennaio 2030, per gli operatori economici che utilizzano tali imballaggi di trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico **all’interno dello stesso Stato membro**.

Restano gli obblighi di riutilizzo:
- **al 40%, dal 1° gennaio 2030, e**
- **al 70%, dal 1° gennaio 2040…**



FAQ – Trasporto merci pericolose



Da documento di "Frequently Asked Questions" della Commissione europea

8) Are the derogations provided for in Directive 2008/68/EC ([5]) applicable to all packaging that is used for the transport of dangerous goods? Are the derogations also applicable to the transport of non-dangerous goods?

The provisions on recyclability, recycled content and reuse targets contain specific exemptions for packaging used for transport of dangerous goods. If the packaging is used for transport of dangerous goods in accordance with Directive 2008/68/EC, even though it does not require UN approval, e.g. packaging used under limited quantities (LQ) marking, the PPWR derogations are applicable.

For UN approved packaging used for the transport of non-dangerous goods, the PPWR derogations do not apply, which means the general rules apply.

Etichettatura (art. 12)

Dal 12 agosto 2028 (**o 24 mesi** dopo l'e.i.v. degli atti di esecuzione che stabiliranno un'etichetta armonizzata e la metodologia per identificare la **composizione materiale degli imballaggi** da adottare **entro il 12 agosto 2026**), gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da un'etichetta che riporti **informazioni sul materiale** di cui sono fatti.
Ad eccezione degli imballaggi del commercio elettronico, l'obbligo **non si applica agli imballaggi per il trasporto** o agli imballaggi facenti parte di un sistema di deposito e restituzione.

Entro il **1° gennaio 2030** la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la **metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione** mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura **comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza** che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio.

Gli imballaggi immessi sul mercato e **contenenti sostanze che destano preoccupazione** sono contrassegnati mediante le suddette tecnologie standardizzate.

Etichettatura (art. 12)

Gli **imballaggi riutilizzabili** immessi sul mercato **dal 12 febbraio 2029** o **da 30 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione sull'etichettatura armonizzata, a seconda di quale sia l'ultimo, **devono recare un'etichetta che informa gli utenti che l'imballaggio è riutilizzabile** (eccezione per i «sistemi a circuito aperto» che non dispongono di un gestore del sistema di cui all'Allegato VI).

Gli imballaggi soggetti ai **sistemi di deposito e restituzione** devono essere contrassegnati da un'etichetta chiara ed univoca.

Esclusioni

Imballaggi per il confezionamento primario e imballaggio o confezionamento esterno (relativi a dispositivi medici, DM diagnostici in vitro, farmaci ad uso umano e veterinario), se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.

Salvascorte

Gli imballaggi che sono fabbricati nell'Unione o importati prima della scadenza dei termini e che non sono conformi ai criteri, possono essere messi a disposizione sul mercato **fino a 3 anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura**.

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio (art. 25 e Allegato 5)



Dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici **non possono immettere sul mercato** imballaggi nei formati e per le finalità elencate nell'**Allegato V**.

- Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 relative all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell'Allegato **V ma realizzati con materiali non elencati nell'Allegato V.**
- **Entro il 12 febbraio 2027**, la Commissione pubblica **orientamenti,** in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che spiegano in modo più dettagliato l'Allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio interessati, eventuali esenzioni alle restrizioni e fornendo un elenco esemplificativo di frutta e verdura escluse dal punto 2 dell'Allegato V.
- Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione valuta l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle relative deroghe/esenzioni e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfano i requisiti di sicurezza e igiene applicabili agli **imballaggi sensibili al contatto**. Sulla base di tale valutazione, la Commissione riesamina tale disposizione e l'Allegato V per adattarli al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio e, su tale base, valuta l'opportunità di stabilire nuove restrizioni all'uso di formati di imballaggio specifici, l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

Allegato 5

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3.	Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
5.	Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6.	Borse di plastica in materiale ultraleggero	Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.	Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi

Obblighi degli Operatori



Articolo 16: Obblighi dei fornitori

- ✓ Fornire al fabbricante **tutte le informazioni e la documentazione** necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante.
- ✓ Le informazioni e la documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.
- ✓ Se del caso, la documentazione e le informazioni richieste a norma di atti giuridici dell'UE applicabili agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante.



Articolo 15: Obblighi del fabbricante



- ✓ **garantire la conformità degli imballaggi ai requisiti stabiliti dagli articoli 5-12**;
- ✓ **riportare sull'imballaggio un tipo, lotto o numero di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione**. Se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono le informazioni prescritte sono fornite in un documento a corredo del prodotto imballato;
- ✓ **riportare** sull'imballaggio, o mediante un Qrcode o altro supporto dati, **il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale** presso cui poter essere contattati;
- ✓ **eseguire la valutazione di conformità** secondo l'articolo 38;
- ✓ **redigere e conservare** la Dichiarazione di conformità – DoC (5 anni nel caso degli imballaggi monouso; per 10 anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili). La DoC deve essere resa disponibile alle autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, entro 10 giorni nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato.

Non è previsto l'obbligo di fornirla in modo proattivo ai clienti.

Articolo 18: Obblighi dell'importatore



- ✓ **Immettere sul mercato solo imballaggi conformi** alle prescrizioni stabilite dagli artt. da 5 a 12
- ✓ **Assicurarsi** che
  - il "fabbricante" abbia effettuato la procedura di valutazione di conformità (art. 38)
  - l'imballaggio sia etichettato conformemente all'art. 12
  - il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6
- ✓ **Riportare sull'imballaggio,** o mediante un QRcode o altro supporto dati, **il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, l'indirizzo postale** presso cui poter essere contatti;
- ✓ **Conservare** la Dichiarazione di conformità UE (5 anni nel caso degli imballaggi monouso; per 10 anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili). La DoC deve essere resa disponibile alle autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, entro 10 giorni nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato.

  Non è previsto l'obbligo di fornirla in modo proattivo ai clienti.

Articolo 19: Obblighi dei distributori (1/2)



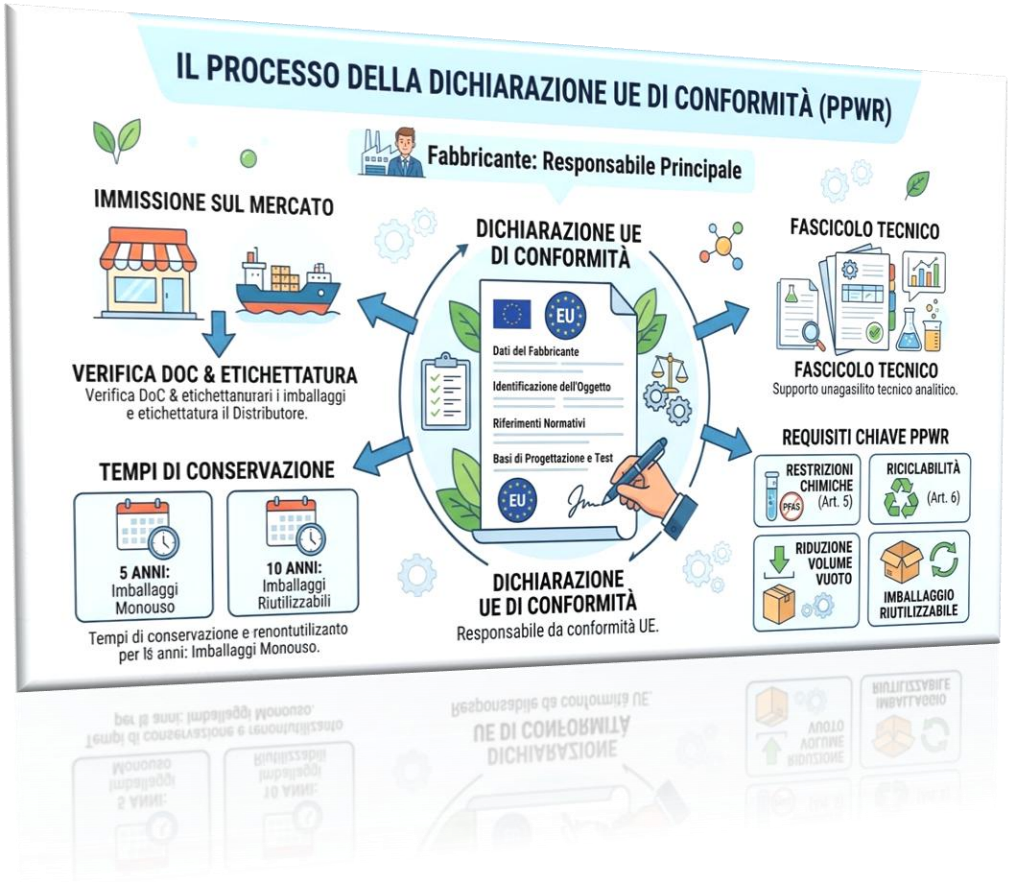
- ✓ Esercitare la **dovuta diligenza** in relazione alle prescrizioni del regolamento.
- ✓ Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato**, verificare** che:
  - il produttore soggetto agli obblighi di REP sia iscritto nel «registro dei produttori» (in Italia: work in progress);
  - l'imballaggio sia etichettato conformemente all'articolo 12 (non ancora applicabile);
  - il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le pertinenti prescrizioni relative all'apposizione di un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione e del nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale .
- ✓ **Garantire** che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità degli imballaggi (vuoti o pieni).
- ✓ **Non utilizzare le informazioni comunicate dal Produttore per scopi diversi** dalla verifica della conformità alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12.

Articolo 19: Obblighi dei distributori (2/2)



- ✓ **Fornire** (applicabili in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea) all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata **tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti** per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni.
- ✓ **Prima** di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, in caso di dubbio sul rispetto delle prescrizioni del regolamento, **non mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato** fino a quando non siano stati resi conformi o fino a quando il fabbricante o l'importatore non ottemperi a dette prescrizioni. **Dopo** aver messo a disposizione sul mercato un prodotto imballato non conforme, **assicurare** che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo. Informare le autorità di vigilanza sul mercato.

La Dichiarazione di Conformità



Dichiarazione di conformità

A partire dal 12 agosto 2026

📌La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento 2025/40, in particolare dimostra che sono rispettati i requisiti relativi a:

- **Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi** (art.5);
- **Imballaggi riciclabili** (art.6);
- **Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica** (art. 7);
- **Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica** (art.8);
- **Imballaggi compostabili** (art. 9);
- **Riduzione al minimo degli imballaggi** (art. 10);
- **Imballaggi riutilizzabili** (art. 11);
- **Etichettatura dell'imballaggio** (art. 12);

Deve essere redatta dal **fabbricante**.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)…

1. N. … (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

📌La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate:

- per **5 anni** dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi **monouso**;
- per **10 anni** dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi **riutilizzabili**.

Allegato VII – Procedura di valutazione

Procedura di valutazione della conformità

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

   Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

   Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

   a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;

   b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;

   c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;

   d) un elenco che riporta:

      i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;

      ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;

      iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

      iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;

      v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;

   e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché

   f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

   Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiarazione di conformità

   Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

   Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

   Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.



Allegato VIII – Dichiarazione di Conformità

Dichiarazione di conformità UE n. (*)…

1. N. … (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni aggiuntive:

   Firmato a nome e per conto di:

   (luogo e data del rilascio):

   (nome e cognome, funzione) (firma):

Contenuto della dichiarazione di conformità, dal 12 agosto

Art. 5 - Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
Tutti gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da **ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione** nei materiali, riducendo al minimo la presenza di tali sostanze anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti.
Tutti gli imballaggi sono inoltre soggetti al limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (art. 5, comma 4).
Solo per gli imballaggi a contatto con prodotti alimentari si applicano i limiti sui PFAS (art. 5, comma 5).

Applicabile dal 12 agosto 2026, è richiesta procedura di verifica della conformità e DoC.

Contenuto della dichiarazione di conformità, dal 12 agosto

Art. 11 – imballaggi riutilizzabili

Gli imballaggi immessi sul mercato come riutilizzabili devono già soddisfare i criteri stabiliti dall'articolo 11.

La conformità è dimostrata nella documentazione tecnica dell'Allegato VII.

Per alcuni aspetti tecnici (in particolare il numero minimo di rotazioni) si attende l'adozione dell'atto delegato previsto entro il 12 febbraio 2027.

Applicabile dall'11 febbraio 2025, in maniera "qualitativa" rispetto alle condizioni stabilite dal comma 1 dell'articolo.

Nota informativa di CONAI

⚠ Si specifica che il testo in blu riporta dati fittizi, utilizzati unicamente a fini esemplificativi.

FAC SIMILE

Dichiarazione di conformità UE *n. 2026-001*

1. N. (identificazione univoca dell'imballaggio):
DOC-PPWR-2026-PL-001 / PKG-PL-001

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
XYZ Packaging S.r.l.
Via Esempio 1, 20100 Milano, Italia
(Non applicabile: rappresentante autorizzato)

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
Il fabbricante sopra indicato si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio oggetto della presente dichiarazione ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2025/40.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità). Descrizione dell'imballaggio:
Imballaggio primario costituito da vaschetta termoformata in PET, codice interno PKG-PL-001.
L'imballaggio è monouso, trasparente, con peso unitario pari a 25 g, destinato al confezionamento di prodotti alimentari freschi.
La rintracciabilità è garantita tramite codice lotto e sistema gestionale aziendale.

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
- Requisiti essenziali sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio applicabili nella fase transitoria.
- Per quanto riguarda le sostanze PFAS, la conformità è stata valutata sulla base di dati forniti dai fornitori e verifiche tecniche interne, in linea con le indicazioni contenute nelle FAQ pubblicate dalla Commissione europea.

7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... ha effettuato ... e rilasciato il/i certificato/i:
L'organismo notificato XYZ Certification S.p.A., con sede in Via Certificazione 1, 20100 Milano, Italia, ha effettuato una valutazione tecnica documentale dell'imballaggio descritto al punto 4 per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza chimica e alla presenza di sostanze PFAS.

A seguito di tale valutazione, è stato rilasciato il certificato di conformità n. CERTIFICATO-2026-001 in data 30 giugno 2026, con validità fino al 30 giugno 2029, subordinatamente al mantenimento delle condizioni di produzione e delle specifiche tecniche dichiarate.[6]

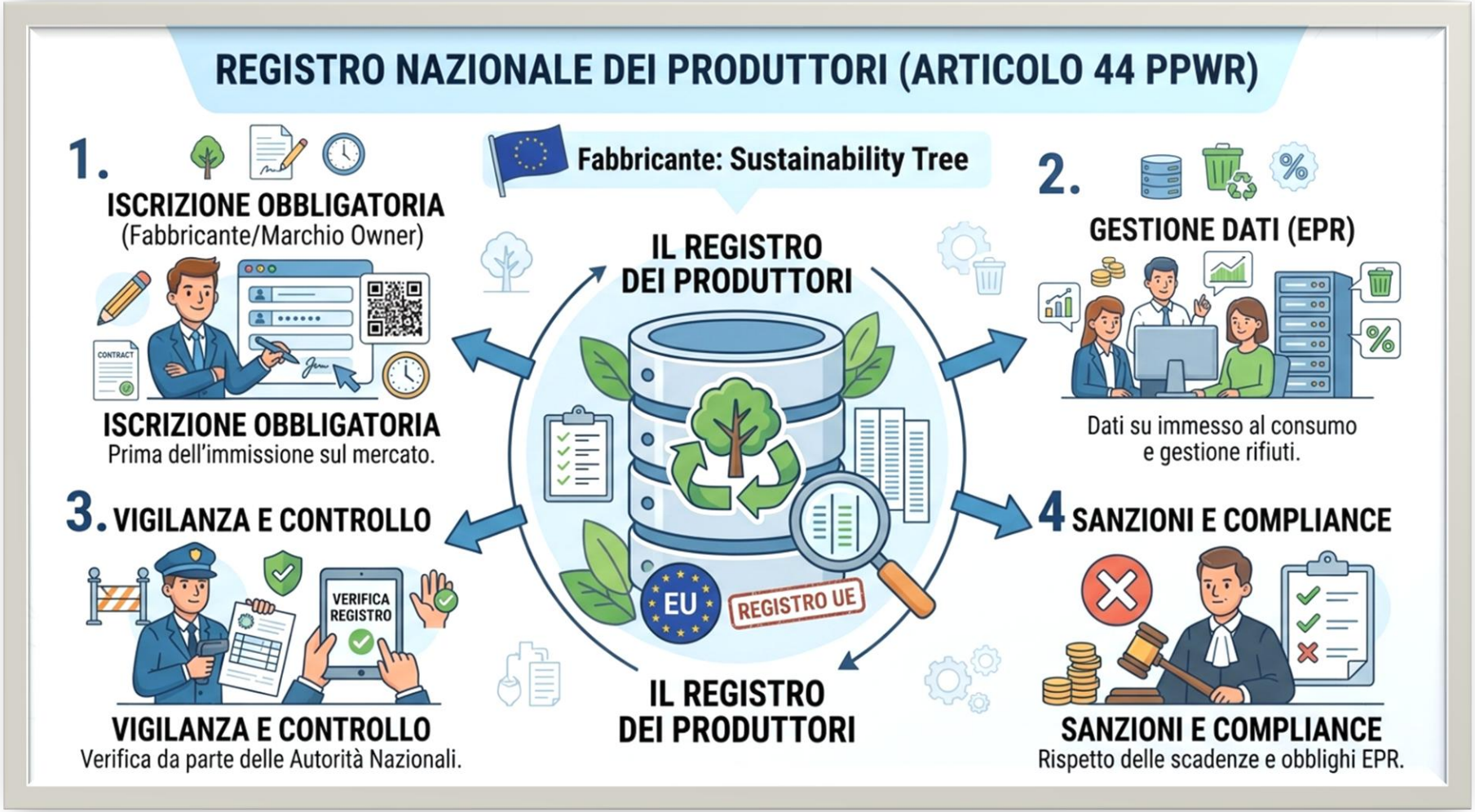
8. Informazioni aggiuntive:
L'imballaggio oggetto della presente dichiarazione è conforme ai limiti relativi alle sostanze PFAS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2025/40.

La documentazione tecnica di supporto, comprensiva di dati analitici, informazioni di filiera e valutazioni progettuali, è conservata presso il fabbricante e sarà resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Firmato a nome e per conto di:
Milano, 12 agosto 2026
Mario Rossi
Funzione aziendale identificata dall'azienda
(firma)

[6]La certificazione da parte di un organismo terzo non è richiesta ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento 2025/40 e non rappresenta una condizione necessaria per poter redigere la dichiarazione di conformità UE. Essa costituisce una facoltà del fabbricante, che può scegliere di avvalersene come strumento di garanzia, tutela e supporto documentale. Pertanto, in assenza di certificazioni, verifiche o attestazioni rilasciate da organismi terzi, il punto 7 della dichiarazione può anche non essere compilato, come indicato dall'espressione "ove applicabile" riportata dall'Allegato VIII del Regolamento 2025/40.

Registro dei Produttori e Responsabilità Estesa del Produttore



Registro dei produttori (art. 44)

Gli Stati membri, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del primo atto di esecuzione che stabilisce il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specifica la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali da includere nella rendicontazione, istituiscono un **registro** che serve a monitorare la conformità dei produttori di imballaggi.

Il registro fornisce collegamenti ad altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei «rappresentanti autorizzati per la REP».

I produttori sono tenuti a iscriversi al registro.
A tal fine presentano una **domanda di registrazione in ciascuno Stato membro** nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali. Se un produttore ha incaricato un'organizzazione per la REP, gli obblighi sono rispettati da tale organizzazione (salvo disposizione contraria dello Stato membro interessato) o dal «rappresentante autorizzato per la REP». La domanda di registrazione contiene le informazioni previste dall'**Allegato IX, parte A**. Gli SM possono chiedere informazioni o documenti supplementari.

Il produttore (o il suo rappresentante o l'organizzazione) **entro il 1° giugno** di ciascun anno deve fornire un **report con le informazioni** di cui all'**Allegato IX, parte B** (o **parte C** per quantità di imballaggi o di prodotti imballati <10 ton/anno). Gli Stati membri possono richiedere che la rendicontazione sia verificata e certificata da revisori indipendenti sotto la supervisione delle autorità competenti.

REP (art. 45)

I **Produttori sono soggetti a Responsabilità Estesa del Produttore per gli imballaggi o i prodotti imballati che mettono a disposizione per la prima volta** nel territorio di uno Stato membro.

In aggiunta ai costi stabiliti dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti(*), i **contributi finanziari** pagati dal Produttore devono coprire i seguenti costi:

- costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- costi per lo svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2023/59572 (*form for the statement relating to the own resource based on non-recycled plastic packaging*) e degli atti di esecuzione previsti dall'art. 56 del regolamento (se tali indagini sono previste).

I costi da coprire sono stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente.

Un produttore può nominare, mediante mandato scritto, un **rappresentante autorizzato per la REP** in ciascuno Stato membro, diverso dallo Stato membro in cui è stabilito, dove mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati.

Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, su mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la REP al momento della prima messa a disposizione sul loro territorio di prodotti imballati.



(*) – costi della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi…, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle MPS ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; - costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti…; - costi della raccolta e della comunicazione dei dati… .

Organizzazione per l'adempimento della REP (art. 46)

1. I produttori possono incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori (**PRO**) autorizzata ad adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
Gli SM possono adottare misure per rendere obbligatorio l'incarico di una PRO.

2. Qualora nel territorio di uno SM diverse PRO siano autorizzate ad adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo SM provvede affinché le PRO e i produttori che non hanno incaricato una PRO, **nel loro insieme, coprano l'intero territorio** dello SM per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 47(3), 48 *(Sistemi di restituzione e di raccolta – tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali)* e 50 (*Sistemi di deposito cauzionale e restituzione – bottiglie di plastica monouso per bevande, contenitori di metallo monouso per bevande)*.

Gli SM affidano all'autorità competente, o designano un terzo indipendente, il compito di sorvegliare che le organizzazioni responsabili dei produttori adempiano ai loro obblighi in modo coordinato.

Conclusioni

- Regolamento complesso
- Quadro delle prescrizioni in divenire (molti atti/linee guida/standard da adottare nel tempo)
- Necessità di comunicazione tra i vari soggetti

